



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Termine - Notificazione tardiva - Opposizione - Violazione del Codice della strada - Omessa pronuncia del tribunale sul motivo di appello relativo alla tardività della notificazione - Conseguenze.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del Codice della strada, deve essere annullata con rinvio al giudice di appello l'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto e notificata oltre il termine di 150 gg., ancorché il ritardo fosse stato giustificato dalla variazione di residenza dell'opponente, qualora il tribunale abbia omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello. (Cass. Civ., sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868) – [Riv-1504P345] (Artt. 142, 204, 205 cs.)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Con ricorso in opposizione depositato in data 2 maggio 2010, S. B. lamentava l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione n. 22947/R09/Er.Prov., emessa dal Prefetto di Torino in data 25 novembre 2009, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di 336,61 Euro.

La Polizia Municipale di Grugliasco aveva contestato al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., per aver superato con la propria autovettura il limite di 50 Km/h. Nell'atto di opposizione Barletta eccepiva: l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata; la nullità dell'ordinanza stessa per la mancata sottoscrizione autografa del verbale di contestazione, sostituita dall'indicazione del presunto soggetto che aveva provveduto a redigere il verbale in forma elettronica; l'estinzione della sanzione irrogata poiché l'ordinanza-ingiunzione gli era stata notificata soltanto il 28 aprile 2010, ben oltre 150 giorni dall'adozione dello stesso provvedimento prefettizio (25 novembre 2009).

In subordine, l'opponente si limitava a richiamare, per *relationem*, le stesse censure sollevate contro il verbale di accertamento dinanzi al prefetto.

Infine, nell'ipotesi di rigetto delle doglianze precedenti, domandava l'applicazione della sanzione inflittagli nella misura corrispondente al minimo edittale; in alternativa, chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimità dell'art. 204 c.d.s., nella parte in cui, in caso di rigetto del ricorso, impedisce al prefetto di ingiungere una somma pari al minimo edittale, a differenza di quanto avviene per l'opposizione presentata direttamente al giudice di pace.

2) La Prefettura si costituiva in giudizio, domandando l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.

Il Giudice di pace di Torino, con sentenza depositata il 17 dicembre 2010, rigettava il ricorso: considerava congruamente motivata l'ordinanza-ingiunzione, e ritualmente notificata, anche in considerazione della variazione di residenza dell'opponente; riteneva legittimamente formato il



- 2 -

verbale opposto, redatto con sistemi automatizzati e non materialmente sottoscritto dell'agente accertatore.

S. B. interponeva appello, reiterando le doglianze sulla carenza di motivazione dell'ordinanza opposta e sulla sua tardiva notificazione.

Inoltre, deduceva: l'omessa pronuncia del giudice di pace in ordine alle censure già formulate con il ricorso al prefetto; l'errata attribuzione del verbale di contestazione alla Polizia Municipale di Grugliasco, anziché alla Maggioli s.p.a, ente non dotato di un potere sanzionatorio; la mancata applicazione della sanzione nel minimo edittale.

La Prefettura di Torino resisteva in giudizio, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

3) Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata in data 16 luglio 2012, respingeva il gravame; riconosceva la paternità del verbale in capo al Polizia Municipale di Grugliasco; confermava la legittimità del verbale stesso, come verificato dal giudice di pace attraverso l'esame della documentazione fotografica versata in atti; ribadiva, inoltre, che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto, da un lato, segnalata l'esistenza di un misuratore di velocità e, dall'altro, non necessaria una taratura del dispositivo stesso; riteneva inammissibile la censura inerente l'errata qualificazione della strada in cui era stata accertata l'infrazione, stante la mancata impugnazione, nella competente sede, del provvedimento amministrativo di classificazione.

4) Sergio Barletta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, e notificato in data 1 marzo 2013 alla Prefettura di Torino, presso l'Avvocatura Distrettuale della medesima città. La Prefettura di Torino, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

4.1) Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l'omessa pronuncia del Tribunale di Torino sul motivo di appello relativo alla tardiva notificazione dell'ordinanza - ingiunzione.

2.2) Il motivo di ricorso merita accoglimento.

All'interno del proprio ricorso, il Barletta trascrive testualmente i passi dell'atto di appello in cui censurava la statuizione del giudice di pace sulla tempestività della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Invero, nell'illustrazione del secondo motivo di appello, l'odierno ricorrente domandava la riforma della sentenza di primo grado, in considerazione del fatto che il ritardo nella notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, sebbene ritenuto scusabile dal giudice di pace a causa della variazione di residenza del Barletta, fosse attribuibile in via esclusiva all'amministrazione.

Inoltre, nel rassegnare le proprie conclusioni, il B. chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione "perché notificata oltre i termini di legge" (pag. 18 dell'atto di appello).



- 3 -

Il Tribunale di Torino, investito della questione, ha ommesso qualsiasi pronuncia sulla tempestività della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione: si è limitato ad argomentare sulle altre censure sollevate dall'appellante, trascurando questo motivo di gravame.

Il tribunale, pertanto, è incorso in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c..

4.2) Va osservato che il ricorso, mirato sul punto, non è censurabile per difetto di autosufficienza (v. controricorso pag. 2).

Esso infatti concerne questione processuale (art. 360 c.p.c., n. 4), che consente e impone la verifica degli atti di causa a condizione che siano chiaramente indicati i presupposti di fatto della censura.

Ciò è avvenuto nella specie: il motivo elenca le conclusioni che parte appellante aveva assunto in sede di precisazione delle conclusioni, tra le quali la richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione perché notificata oltre il termine di legge.

Tale doglianza risulta svolta a pag. 18 delle conclusioni dell'atto di citazione di appello, come è stato possibile verificare in atti.

4.3) Ne consegue che il ricorso va accolto e che la decisione impugnata va, a questo riguardo, cassata e rinviata ad altro giudice del Tribunale di Torino, che provvederà ad esaminare il motivo di appello di cui è stato ommesso l'esame e a liquidare le spese di questo giudizio. (*Omissis*) **(Cass. Civ., sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868) – [Riv-1504P345] (Artt. 142, 204, 205 cs.)**